Contratto n. Genova,

Contratto di diritto privato per l'affidamento di incarico di attività di supporto alla Didattica per l'a.a. 2024/2025, ai sensi del D.R. n. 251\_del 20 maggio 2013 dell'Università degli Studi di Genova, come modificato dal D.R. n. 2001 DEL 23 maggio 2019.

#### **TRA**

IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA NAVALE, ELETTRICA, ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI dell'Università degli Studi di Genova (nel seguito denominato DITEN), con sede legale in Genova, Via Balbi 5, C.F. 00754150100 - P. IVA 00754150100, e sede operativa in Via all'Opera Pia, 11a, 16145 Genova, rappresentato dal Direttore del Dipartimento, Prof. MICHELE VIVIANI, nato a

е

il **Dott, Andrea Trucchia** nato in , residente a (nel seguito indicato come collaboratore)

Premesso che il collaboratore:

laureato dipendente di enti di ricerca o di enti o aziende pubbliche o private con cui l'Università abbia stipulato convenzioni

è stato designato vincitore, a seguito dell'espletamento della procedura di valutazione comparativa (richiesta dal Corso di Studi in Engineering for Natural Risk Management) di cui all'Avviso di selezione n. 4491/2024 del 18/07/2024, con Delibera del CDD del 12/09/2024

si conviene e si stipula quanto segue:

# Art. 1

Il collaboratore, si impegna a prestare in favore dell'Università degli Studi di Genova, Dipartimento DITEN, la propria opera intellettuale per l'incarico di:

 Attività seminariale, Esercitazioni, Tutorato per l'insegnamento ufficiale "WILDFIRE RISK ASSESSMENT AND MANAGEMENT" (cod. 94658), del Corso di Laurea in Engineering for Natural Risk Management a.a. 2024-2025.

### Art. 2

1. La prestazione, che dovrà essere effettuata con la migliore diligenza, consisterà nell'effettuazione di n. 30 ore da svolgere entro il 28/02/2025 a decorrere dalla data di

pubblicazione dei dati contrattuali nell'apposita sezione del sito web di Ateneo.

- 2. La prestazione oggetto del presente contratto è da considerarsi a titolo gratuito.
- 3. L'Università ha provveduto ad assicurarsi per gli eventuali danni cagionati a terzi da personale non dipendente e si impegna ad attivare strumenti di copertura assicurativa per infortuni presso INAIL, come da norme vigenti.
- 4. Qualora nel corso dello svolgimento dell'attività di supporto alla didattica dovesse verificarsi un cambiamento dello "status" del collaboratore tale da far perdere allo stesso i requisiti che legittimano l'attribuzione dell'incarico, la prestazione dovrà ritenersi conclusa dalla data della modifica intervenuta, fermo restando il diritto al pagamento delle ore fino a quel momento effettivamente rese.

### Art. 3

- A) Le attività di cui al presente contratto devono essere svolte in presenza sotto la diretta responsabilità del titolare dell'insegnamento ufficiale, cui spetta l'onere di documentare l'avvenuto espletamento delle stesse.
  L'attività oggetto del presente contratto deve essere svolta personalmente dal titolare, senza possibilità di sostituzione.
- B) Il presente contratto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università.
- C) L'Amministrazione Universitaria può adottare in qualsiasi momento il provvedimento di esclusione dall'attività del collaboratore, nel caso di mancata osservanza dei doveri derivanti dal rapporto di collaborazione di cui trattasi o per le motivazioni di cui al precedente punto 5) all' Art. 2.
- D) Al termine dell'attività il collaboratore dovrà provvedere a redigere una breve relazione sull'attività svolta. La relazione dovrà essere validata dal titolare dell'insegnamento.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, le prestazioni devono intendersi regolate:

- 1) dalle norme del Codice Civile (art. 2222 e seguenti);
- 2) dalle norme del "Regolamento per lo svolgimento di attività di supporto alla didattica nei corsi di studio" dell'Università degli Studi di Genova, di cui al D.R. n.251 del 20 maggio 2013, come modificato dal D.R. n.2001 del 23 maggio 2019;
- 3) dalle norme del "Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna" dell'Università di Genova, di cui al D.R. n. 248 del 16 giugno 2008, come modificato dal D.R. n.571 del 27 ottobre 2009.

#### Art. 4

In caso di mancata ottemperanza agli obblighi assunti con il presente atto, il collaboratore sarà tenuto a versare una penale di € 51,64 nel caso di omissione delle attività pari a 1/10 delle ore previste, oltre la non erogazione del compenso per importo corrispondente; ciò sempre che non venga riconosciuto un giustificato motivo o la forza maggiore. Per omissioni di maggiore rilievo, l'Amministrazione Universitaria potrà provvedere alla risoluzione contrattuale con dichiarazione espressa, fermo restando il pagamento di quanto dovuto per le ore effettuate e fermo restando il risarcimento del danno a suo favore. Foro competente per eventuali vertenze giudiziarie è quello di Genova.

Il presente contratto, redatto e sottoscritto in duplice originale è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 634 e successive modificazioni.

## <u>Art. 5</u>

Il trattamento dei dati personali del collaboratore avverrà secondo le modalità stabilite dal Regolamento (UE) 679/2016 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" e dal D.Lgs. n.196/2003 (Codice privacy per quanto ancora applicabile e compatibile).

Qualora i dati forniti rientrino fra le categorie particolari di dati personali di cui all'art.9 del Regolamento (UE) 679/2016, "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" (cosiddetti dati "sensibili" previsti dal D.leg n. 196/2003), il docente autorizza l'Università degli Studi di Genova al loro trattamento.

Il collaboratore dichiara di aver preso visione dell'Atto di autorizzazione al trattamento dei dati personali e patto di riservatezza", disponibile all'indirizzo https://intranet.unige.it/privacy.

Il Direttore del Dipartimento (Prof. Ing. Michele Viviani)

Data di sottoscrizione da parte del collaboratore

Genova,

Il collaboratore

(Dott. Andrea Trucchia)